



ORDINE PSICOLOGI DEL MOLISE

Campobasso 08/10/2008

Prot. 178/08

*Alla cortese attenzione del
Direttore Generale ASREM, Ing. Sergio Florio
Via Ugo Putrella
Campobasso*

*E per conoscenza
Alla cortese attenzione del
Presidente ed Assessore alla Sanità ad interim della Regione Molise, On. Michele Iorio
Via Toscana 9
86100 Campobasso*

Oggetto: Diffida - Modifica/Integrazione dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di supplenza a tempo determinato nelle funzioni di "Responsabile di Unità Organizzativa Complessa SERT" della zona di Isernia.

Egregio Direttore,
in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Molise, le segnalo l'illegittima esclusione dei Dirigenti Psicologi dalla possibilità di partecipare all'avviso pubblico di cui all'oggetto. Gli Psicologi possiedono il pieno diritto a partecipare alle procedure selettive per il conferimento di incarichi di direzione di strutture semplici e complesse, nonché Dipartimenti e Distretti sanitari. L'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 23 dell'1-10-2008 individua solo i dirigenti medici, peraltro senza la necessaria menzione del possesso delle specializzazioni in Psichiatria o Psicoterapia, quale personale abilitato alla partecipazione. La normativa (D.P.R. n. 484/1997) sui requisiti ed i criteri che consentono l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale non dispone, tra i requisiti espressamente richiesti, il possesso in via esclusiva della laurea in medicina. Il capo II del DPR. n. 484/97 ed in particolare gli art. 3 e 4, infatti, includono gli Psicologi tra le categorie professionali cui detti incarichi possono essere assegnati. Gli stessi C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e della dirigenza Medica richiamano espressamente questi principi. L'art. 29 del C.C.N.L. 1998/2001, ad esempio, stabilisce che: " *Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti sanitari con le procedure previste dal DPR 484/97...*"
Gli Psicologi appartengono al ruolo unico della Dirigenza sanitaria con il diritto, maturati cinque anni di anzianità, ad essere assegnati di un incarico di direzione di struttura complessa o di direzione di struttura semplice esattamente come i Medici.
L'esclusione diventa incomprensibile soprattutto in una struttura nella quale Medici e Psicologi lavorano insieme. Il SERT, infatti, è un servizio nel quale la multidisciplinarietà, il lavoro di gruppo, l'integrazione socio-sanitaria e l'approccio globale alla persona costituiscono elementi essenziali delle prestazioni fornite agli utenti. Principio che il legislatore in modo lungimirante fa proprio sancendo inequivocabilmente nel D.L.vo n.165/2001 che le funzioni dirigenziali sono di carattere prettamente gestionali ed organizzative.

La stessa disamina degli orientamenti giurisprudenziali conferma ampiamente questi principi: gli Psicologi alla luce della vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali nel S.S.N. sono idonei



ORDINE PSICOLOGI DEL MOLISE

alla direzione di strutture complesse nelle quali operino anche i Medici (SERT, C.S.M., C.F., ecc.) e, pertanto, devono essere inclusi nel novero dei possibili partecipanti alle relative selezioni (cfr. T.A.R. Lazio Sez.I, sentenza n. 566/1999; T.A.R. Sicilia Sez.I, sentenza n.1151/2003; Consiglio di Stato Sez.V, sentenza n.5885/2005; T.A.R. Lazio Sez.III quater, sentenza n. 10538/2007).

Particolarmente significative le seguenti sentenze:

- n. 566 della Sez. I del 05/04/1999 del il T.A.R. Lazio che, in riferimento alla direzione dei SERT, ha annullato il comma 5 dell'art. 6 del D.M. n. 444 del 30/11/1990 nella parte in cui prevedeva, seppure in via transitoria di prima applicazione, che le funzioni di dirigente del SERT non risultassero: *“già attribuite a personale appartenente ad altri profili, sono conferite a personale medico”*.
- n. 1151 del 14/07/2003 dalla Sez. I del T.A.R. Sicilia-Palermo che ha annullato il Piano Sanitario Regionale, modificato in seguito dalla Regione Sicilia, nella parte in cui escludeva gli Psicologi dalla direzione dei SERT e dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche.

Più recentemente, inoltre, sull'argomento si è pronunciato il Consiglio di Stato sez. V con la sentenza del 20/10/2005, la quale recita testualmente: *“..il decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, emanato in forza della legge 26 giugno 1990 n. 162 ..contenenti disposizioni sulle strutture e sulle funzioni dei SERT...pone sullo stesso piano medici e psicologi, nella definizione della tabella organico allegata al decreto...”*. La sentenza appena citata, richiamando la legge n. 45 del 1999 chiarisce definitivamente *“...la coincidente posizione di psicologi e medici...”* concludendo la possibilità che la posizione apicale nella direzione dei SERT e dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche sia conferita agli Psicologi.

I giudici, nella sentenza n. 10538/2007 del TAR del Lazio, confermano ulteriormente l'univoco orientamento giurisprudenziale: *“è la disposizione contenuta nella legge 45 del 1999, riguardante il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, ove si prescrive soltanto il possesso di una precedente esperienza nei Sert e il possesso dei titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, ma non si circoscrive la validità di tali esperienze alla categoria professionale dei Medici”* ed ancora *“i compiti che vengono in rilievo nella fattispecie in esame non sono quelli relativi alla cura o alle cure da somministrare, rispetto alle quali può contare il tipo di preparazione professionale acquisito, ma quelli di coordinamento e di direzione propri della dirigenza di una struttura complessa e che richiedono un'attitudine diversa da quella necessaria per la somministrazione di una cura medica”*.

Alla luce di quanto fin qui espresso, **chiedo formalmente** a codesta spettabile Amministrazione di **voler procedere a modificare l'avviso di selezione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 23 dell'1-10-2008 al fine di renderlo conforme al dettato normativo, modificandola ed indicando in modo chiaro e preciso che gli unici professionisti aventi titolo, a partecipare per ricoprire l'incarico di Direttore dell' UOC del SERT di Isernia sono i Dirigenti Psicologi Psicoterapeuti o i Dirigenti Medici in possesso della specializzazione in Psichiatria o in Psicoterapia.**

Lo scrivente Ordine, in mancanza delle modifiche ed integrazioni richieste, si riserva sin d'ora di impugnare il citato avviso pubblico dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Il Presidente

(Dott. Girolamo Baldassarre)

Girolamo Baldassarre